

DERIVATI CHIARI

# Nulla per difetto di causa lo swap speculativo

Il Tribunale di Treviso condanna Cr Veneto a rimborsare a una società trevigiana oltre 46mila euro

**Marcello Frisone**

■ È nullo per difetto di causa concreta il contratto derivato stipulato dal cliente con il dichiarato intento di coprirsi dal rialzo dei tassi di interesse se dopo si rivela speculativo in quanto stipulato in assenza di un indebitamento bancario da coprire. Questo il principio stabilito dalla Seconda sezione civile del Tribunale di Treviso (giudice Alessandra Burra) che, con la sentenza numero 1940 del 26 agosto scorso, ha condannato Cassa di Risparmio del Veneto (Cr Veneto) a restituire a una società tutte le "rate" del derivato per oltre 46mila euro.

**LA VICENDA**

Nell'aprile del 2003 una società trevigiana operante nel settore della lavorazione delle materie plastiche stipula con Intesa Sanpaolo (sostituita poi da Cr Veneto) che interpellata ha ritenuto di non commentare il provvedimento un «Interest rate swap (Irs) step up» con scadenza 30 aprile 2008 al fine di coprire il rischio di variazione dei tassi d'in-

teresse sul proprio indebitamento. Nel 2011, la società (assistita dallo studio legale Fabiani, con la collaborazione dell'avvocato Marco Dalla Zanna di Como e con la consulenza tecnica della società Antares) ha fatto causa alla banca sostenendo, tra le altre cose, la nullità del contratto in quanto meramente speculativo.

**LA SENTENZA**

Il Tribunale di Treviso ha deciso la vertenza sulla base dell'analisi del derivato effettuata dal Consulente tecnico d'ufficio (Ctu) che è stato

molto chiaro nell'accertare che il derivato, benché fosse stato presentato come prodotto di copertura dal rischio di aumento del tasso, era in realtà un contratto puramente speculativo. Il Ctù, infatti, ha accertato che a fronte di un nominale del derivato di 800mila euro, l'indebitamento bancario della società era di soli 130mila euro alla stipula dell'Irs (2003).

Il Ctù, facendo applicazione delle indicazioni fornite dalla Consob per la verifica della finalità di un derivato (cosiddetto critical terms comparison), ha potuto agevolmente accertare che non sussistesse la necessaria «elevata correlazione» tra le caratteristiche tecnico-finanziarie del derivato e quelle dell'indebitamento di cui, tra l'altro, non erano note neppure le caratteristiche (oltre a quella dell'ammontare).

Il giudice, ai sensi dell'articolo 1.418 del Codice civile, ha quindi dichiarato nullo il contratto derivato per difetto di causa concreta (si vedano «Plus24» del 6 ottobre 2012, 10 maggio 2013 e 5 settembre 2015) in quanto, a fronte di una richiesta di un prodotto finanziario di copertura è stato fatto sottoscrivere uno swap speculativo, con conseguente obbligo per la banca di restituire al cliente tutti i flussi di cassa prodotti dall'Irs (circa 46mila euro), di rimborsare le spese legali e quelle sopportate per l'attività del consulente tecnico di parte.

## I GIUDICI IN «CONCRETO»

**VERBANIA, 27/7/2015, N. 449**

Nulli per difetto di causa i derivati speculativi, non adatti a svolgere la "copertura" esplicita per iscritto dal cliente nell'accordo quadro.

**TRENTO, 3/5/2013, N. 141**

Se la banca ha fatto sottoscrivere un contratto speculativo anziché uno di copertura come chiesto dal cliente, lo swap è nullo perché privo della causa in concreto.

**MONZA, 17/7/2012, N. 2028**

Se l'Irs non è di copertura lo swap è nullo per difetto di causa, intesa come sintesi degli interessi concretamente perseguiti dalla negoziazione.